DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 28

Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, e' differito di ulteriori novanta giorni.

Versione in vigore dal 3 maggio 1992, non più in vigore dal 2 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-ed-altre-1992/art-28-valutazione-dei-rischi-lavorativi-di-cui-all-articolo-11-del-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it